

e-mail: sindacatofis@tiscalinet.it



Anno XXV - Nuova Serie - N. 6 - 7 - Settembre - Ottobre 2001

Ministero Istruzione-Università e Ricerca (M.I.U.R.)

Aliquid custodire atque observare

Una regia non troppo occulta cancella nell'assegnazione degli incarichi di Governo al MIUR la presenza della Casa delle Libertà (A.N. - CCD e Lega) e Forza Italia "piglia" tutto. Un grave errore di valutazione politica al quale bisogna porre subito rimedio, pena lo sbando. In un clima misterioso e di attesa molti personaggi (sempre gli stessi), girano, si agitano, e si collocano. Poco spazio alle idee, al confronto e alla politica. Un avvio non buono.

Com'è mia abitudine lascio volentieri il compito di scrivere l'editoriale del giornale al nostro segretario generale, ma in un momento difficile e delicato qual'è quello attuale, credo sia giusto e doveroso che anche noi segretari dei sindacati costituenti la FIS, facciamo conoscere nell'interesse di tutti (iscritti e non) il nostro pensiero in merito all'attuale fase politica che attraversiamo.

Cominciamo con il dire con tutta franchezza e con la sincerità che ci ha contraddistinto come organizzazione sindacale in tutti questi anni ciò che il sottotitolo riassume e che cioè siamo scontenti di come la stiamo andando le cose al MIUR (la sigla aggiornata del vecchio Ministero della P.I.). Dopo aver per cinque lunghi anni lavorato - come è a tutti noto - per il conseguimento della vittoria della Cdl dobbiamo riconoscere che il risultato raggiunto è deludente.

Ma, procediamo con ordine e tentiamo un'analisi della situazione per chiare le ragioni del nostro malcontento. Durante la campagna elettorale (febbraio, marzo 2001) gli articoli di Pirani su "Repubblica" e Galli Della Loggia sul "Corriere della Sera" paventano i pericoli (le famose tre "I") che avrebbe corso l'istituzione scuola qualora avesse vinto la Cdl.

Il Presidente del Consiglio Berlusconi dopo aver rassicurato tutti sul significato delle tre "I" e aver vinto le lezioni, ha "rilanciato" ed ha chiamato a dirigere il Ministero che

nel secolo scorso ha visto l'alternarsi di uomini come Gentile e Croce, una signora dal volto rassicurante ma la personificazione di una quarta "I" (un'imprenditrice).

Abbiamo sussurato pazienza! Forse l'inopportuna scelta sarebbe stata compensata - visto anche l'accorpamento dei due Ministeri (Pubblica Istruzione e Università) - da un nutrito gruppo di politici-tecnici che avrebbero ben coadiuvato il Ministro, invece anche in questo caso, un'altra scelta politicamente infelice. Infatti se si eccettua la presenza dell'on. Valentina Aprea che comunque rappresenta Forza Italia la presenza "tecnica" degli altri partiti della coalizione politicamente non esiste.

Un ingegnere come vice-ministro? e due sottosegretari: un non onorevole e una senatrice di professione avvocatessa sono il massimo che la Cdl è riuscita ad esprimere. C'è quindi da sottolineare ulteriormente che la presenza tecnica delle due anime storiche e politiche della coalizione (AN e CCD) sono state cancellate e la Lega addirittura esclusa.

Ci chiediamo alla luce delle considerazioni fatte se i partiti citati, si siano resi conto di questa operazione politica, giustificata con l'assestamento degli equilibri all'interno della Cdl, che lungi dall'essere un disegno di strategia lungimirante, ha fatto sì che una sola forza politica decida per tutti. E così la esclusione di alcuni partiti della coalizione finirà per accentuare il

Ultimora - Auguri

Il dott. Silvio Criscuoli è stato nominato Direttore Generale; un alto riconoscimento che premia non solo la professionalità e la carriera lodevole di un funzionario dello Stato, ma anche una lunga coerenza ed una onestà, virtù al giorno d'oggi, sempre più rare.

Il 30 settembre dopo ben 43 anni di effettivo servizio ha lasciato il Ministero il dott. Giancarlo Cerreto. Spiace rilevar come in un momento di grandi cambiamenti per l'amministrazione, una capacità ed una professionalità così spiccate non vengano recuperate. Contestualmente assistiamo a ben altre "utilizzazioni".

Ministro attenzione! Qualcuno rema contro.

Pubblichiamo l'articolo 13 della legge finanziaria e dobbiamo con rammarico fare due osservazioni, una di carattere generale e una di merito:

1. nella passata legislatura la Cdl ha costantemente e giustamente criticato l'azione di Governo che ricorreva a uno strumento specifico per legiferare su tutto;
2. quanto è previsto dai vari commi (3 e 5) dell'articolo in questione dimostra ancora una volta un'approccio culturale (?) che lascia interdetti.

Atti Parlamentari -1- Senato della Repubblica
XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 699

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

Presentato il 29/9/2001

Omississ

Art. 13

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

1. Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome o delle reti di scuole sono costituite sulla base della consistenza numerica degli alunni iscritti, in relazione alla dimensione oraria e alle caratteristiche dei curricula obbligatori, secondo parametri definiti con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzati all'ottimizzazione delle risorse.

2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale su proposta del dirigente dell'istituzione scolastica, nel limite dell'organico complessivo determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in 25 per la scuola materna.

Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo, di norma, di 24 ore settimanali.

4. L'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare viene di norma assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico d'Istituto.

5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con proprie risorse umane e finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative alla sostituzione del personale assente fino a 30 giorni.

6. In attuazione di quanto stabilito dal presente articolo sono disapplicate le disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto con le norme ivi contenute.

7. La Commissione di cui all'art. 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni istituto scolastico, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni.

8. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 10 dicembre 1997 n. 425 e successive modificazioni

Prof. Rosario Meduri
Segretario Gen. SNAOS
Reggio Calabria

Testo del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2001) coordinato con la legge di conversione 20 agosto 2001, n. 333 recante: "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002". (G.U. n. 193 del 21/8/2001).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 OMISSIS

EMANA
 il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Norme di interpretazione autentica)
 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottolocate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità:

a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;

b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.

2. Le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato «regolamento», si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.

2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.

3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento.

4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001-2002.

4bis. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.

5. I dirigenti territorialmente competenti

procedono alle nomine di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.

7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001-2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni salvaguardate.

Articolo 2.

(Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestatati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestatato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria

Articolo 3.

(Formazione delle classi)

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.

2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno.

3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione

scolastica.

Articolo 4.

(Accelerazione di procedure)

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

3. Limitatamente all'anno scolastico 2001-2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. n termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.

Articolo 4-bis.

(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

Il disposto dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Articolo 4-ter.

(Personale educativo)

1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.

2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate.

3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

CIAMPI
 BERLUSCONI — MORATTI
 TREMONTI — FRATTINI

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Pubblichiamo la memoria che la Federazione Italiana Scuola ha consegnato al Ministro dopo l'incontro del 6 luglio. Copia del documento è stato inviato p.c. come si nota dall'instestazione degli indirizzi agli altri soggetti interessati.



Roma - 6 LUG. 2001

Ufficio Segreteria Generale

Prot. n. 1577

OGGETTO: memoria relativa al colloquio del 6/7/2001.

Ministro dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Letizia Moratti

p.c. Sottosegretario di Stato On. Valentina Aprea

p.c. Sottosegretario di Stato Sen. Maria Grazia Siligutti

Viale Trastevere 76/a 00153 Roma

p.c. On. Beniamino Brocca Dip. Istr. e Formazione c/o Centro Crist. Democ. Via dei Due Macelli 66 00186 Roma

Nel ringraziarla per l'incontro desideriamo lasciarLe memoria di quanto è stato oggetto di colloquio.

Dopo la vittoria della Cdl per la quale abbiamo dato il nostro contributo, (unico sindacato della scuola ad aver effettuato non da oggi tale scelta di campo) è necessario dare un segnale chiaro ed inequivocabile di inversione di tendenza in merito a tutta la politica scolastica e amministrativa sin qui seguita. E' sempre più evidente - in relazione ai nuovi compiti (fusione dei due Ministeri) - la necessità di costituire una squadra omogenea con attribuzione di competenze specifiche. Soddiafazione esprimiamo infine perché il settore Ricerca è stato "relazionato" all'Università.

Unificazione Ministero della P.L. - Università e Ricerca. Dare attuazione sostanziale (unificazione delle strutture amministrative) a quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 286 (ipotizzando la costruzione di una Commissione paritetica che in tempi brevi esamini compiutamente i termini dell'unificazione così da provvedere tempi di attuazione gradualmente e raggiungere entro un anno, la piena operatività a regime dell'intera struttura.

Spoil System. Premesso che - come ha dichiarato il sottosegretario Saporito - sarà istituita una Commissione d'indagine che valuterà i criteri relativi alle circa 5000 nomine fatte negli ultimi tempi dal Governo uscente, è fuor di dubbio che alcune di queste sono state fatte con criteri squisitamente politici e quindi palesemente in contrasto con il merito, conseguentemente richiamiamo la Sua attenzione sull'applicabilità dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni che prevede che gli incarichi conferiti ai Capi Dipartimento "... possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro 90 gg. dal voto di fiducia del Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro scadenza naturale". Per gli incarichi conferiti ai Direttori Generali, così come quelli conferiti ai Dirigenti di seconda fascia, l'art. 13, comma 4 del vigente CCNI, del personale Dirigente dell'Area 1 prevede che, "in ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'Ufficio o a loro diversa valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, assicurando al Dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente".

Decreto Legge per assicurare l'ordinato avvio dell'a.s. 2001/2002. Siamo dell'avviso che sarebbe stato opportuno aspettare la pronuncia del Consiglio di Stato onde evitare un prevedibile nuovo contenzioso; dissentiamo dall'equiparazione valutativa del punteggio per il servizio prestatato nelle scuole statali e private e, si poteva considerare l'opportunità per rivedere la tabella di valutazione annessa al Regolamento attuativo.

Legge n. 30/2000 (riordino dei cicli). Prendiamo atto con soddisfazione della volontà di non ripresentare dopo i rilievi dell'organo di controllo i decreti attuativi della legge che necessità di una rivisitazione completa del curricula e riproposizione della vecchia scansione (5-4-4 per alcuni indirizzi).

Parità scolastica. Prevedere un ragionevole lasso di tempo perché siano unificati i due sistemi statali e privato avuto riguardo delle retribuzioni, delle assunzioni e degli altri diritti del personale, senza nulla togliere alle già misere risorse destinate alla scuola statale.

Nuove competenze alle Regioni. Il provvedimento legislativo preannunciato dal Ministro Bossi per il passaggio delle competenze in materia di istruzione non può che riguardare il solo segmento dell'istruzione professionale; particolare attenzione dovrà essere riservata all'attuazione dell'intesa con l'Ente Regione che andrà a regime con primo gennaio 2002.

Anno Europeo delle Lingue (2001). E' opportuno che quest'anno le pubblicazioni in lingua per le varie iniziative intraprese dal Ministero vengano pubblicate nelle quattro lingue fondamentali della Comunità (Francese, Inglese, Spagnolo Tedesco).

Elenco delle Convenzioni - abbonamenti a riviste. Gradiremmo conoscere i nomi degli Enti con i quali sono stipulate le più importanti Convenzioni e la somma delle spese singolarmente impegnate; il nome e il numero delle testate beneficiarie degli abbonamenti e gli uffici preposti alla stipula dei contratti.

Libertà sindacali. In attesa che il Parlamento esamini il d.d.l. sui nuovi criteri che attingono alla rappresentatività sindacale e quindi ai soggetti titolari alla contrattazione, non vi è dubbio che alcuni diritti, come ad esempio quello legato all'informazione e al diritto di assemblea debbano essere assicurati a tutti i sindacati.

Prof. Agostino Scaramuzzino
 SEGRETARIO GENERALE F.I.S.

Pensioni

La Commissione Brambilla ha confermato l'esigenza di dover ancora una volta "ritoccare" il sistema previdenza ed in questa ottica va letta la richiesta che il Governo formulerà entro il 15 novembre per ottenere quattro leggi delega di cui una riguarderà proprio le pensioni.

Su questo specifico tema prendiamo atto che il Governo ha innalzato ad un milione le pensioni minime per coloro che hanno di più di 75 anni, ci auguriamo quanto prima che il provvedimento venga esteso a tutti.

Stabiliti i nuovi compensi per i presidenti (non poveri) degli previdenziali

Ci sembra importante su tema pubblicizzare i nuovi compensi che spettano ai massimi dirigenti preposti agli enti previdenziali. Forse sarebbe opportuno rivedere tali importi nell'ottica di quanto la legge finanziaria ha previsto per i Ministri (diminuzione del 10%).

Sono state fissate con un decreto del 9 maggio del Ministro Cesare Salvi, già ministro del lavoro, le indennità annue lorde spettanti ai presidenti di enti previdenziali. Il presidente dell'Inps, Massimo Paci, percepirà 248.540.000 lire, il presidente dell'Inail Gianni Billia 219.860.000. Sabilito in 213.860.000 lire il compenso di Rocco Familiari dell'Inpdap, mentre Gian Maria Fara, a capo dell'Ipsema, percepirà 190.740.000 lire.

L'adeguamento dei compensi è stato deciso per recuperare l'aumento del costo della vita in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istat. E' stato aggiornato anche l'ammontare del gettone di presenza, pari adesso a 162mila lire. I compensi sono adeguati con decorrenza 1 gennaio 2001.

Pubblichiamo ancora una volta i requisiti di "uscita" prevista dalla riforma Dini.

Dipendenti pubblici

Nel 2001 si può andare in pensione con 55 anni di età e 35 di contributi o con 37 anni di contributi. Nel 2002 l'età necessaria con 35 anni di contributi sale a 56.



INSEGNAMENTO LINGUE IN ALTO ADIGE


Sarà perché il 2001 è stato dichiarato "anno internazionale delle lingue" sarà che dalla fine degli anni '80, in tutta la scuola Altoatesina, soprattutto in lingua italiana e le politiche di apprendimento / insegnamento si erano rilevate insufficienti nel formare il vero cittadino bilingue, che la nostra società e l'opinione pubblica richiedeva, sarà che l'ultimo decennio ha visto aumentare sensibilmente a livello nazionale e locale la multiculturalità e il bilinguismo, sarà che il vecchio detto "meglio tardi che mai" evidentemente funziona, fatto è che nel giro di pochi mesi in Alto Adige sono state approvate due importantissime normative. La Provincia, con delibera n. 598 del marzo 2001, ha dato via libera alle "Nuove linee guida per l'insegnamento di L2 nelle scuole secondarie," e la recentissima legge relativa all'introduzione dell'insegnamento della lingua inglese a partire dalla scuola media. La prima normativa basa l'apprendimento della lingua 2 sul cosiddetto "Progetto Ermeneutico" di Humfeld. Secondo Humfeld, il nuovo metodo di apprendimento deve svilupparsi tenendo in considerazione i cambiamenti prodottisi nei contatti tra la gente di lingua e cultura diversa, cambiamenti che hanno inevitabilmente condotto al plurilinguismo. Pertanto, l'insegnamento delle lingue straniere deve avvenire secondo tre direttive: 1) inizio precoce; 2) apprendimento intenso; 3) apprendimento di più lingue contemporaneamente. Tali direttive ovviamente avranno ricadute didattiche (curricolo aperto, centralità dell'alunno, apprendimento interculturale etc.) conseguenze metodologiche (distacco del metodo frontale, apprendimento per progetti, molteplicità metodologica). Certamente è una metodologia molto interessante che

arriva però con un certo ritardo rispetto alle richieste e alle proposte decennali provenienti dal mondo della scuola della società e della politica. Un ritardo immutabile soprattutto alla diffidenza e all'opposizione della Giunta Provinciale di Bolzano, che ha sempre cercato di ostacolare metodologie quali immersione, compresenza etc. ... che peraltro ritroviamo implicitamente nelle tre direttive previste dalle nuove linee guida. Anche per quanto concerne l'insegnamento della lingua inglese, l'iniziativa e senz'altro importante e di gran valore, ma arriva anche questa con un certo ritardo. Da anni infatti, si continuava a sottolineare l'importanza e l'indispensabile necessità di apprendere anche la lingua inglese, quale supporto al mondo del lavoro, alle nuove necessità socio/culturali. Ma soprattutto l'ambiente politico provinciale faceva orecchie da mercante, sostenendo che per l'Alto Adige era più importante la lingua tedesca piuttosto dell'inglese. Nel merito dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole secondarie di lingua italiana vi è da annotare che soltanto quest'anno con il decreto del Presidente della Provincia del 24/7/2001, n. 215/17.3 sono stati approvati i nuovi programmi di insegnamento. Tutto ciò, come è ovvio, ha fatto perdere tempo e risorse preziose e forse in un'ottica europea a lungo termine dalla quale non si può più prescindere, si avrà qualche ricaduta negativa sulla preparazione culturale e formativa dei nostri giovani, che senz'altro si poteva evitare, soprattutto per una terra come la nostra, crocevia di cultura e di lingue: ponte per l'Europa!

Antonella Biancofiore
Consigliere Comunale di
Bolzano per A.N.
Reggente FIS Alto Adige

La sorte dell'obelisco giunto a Roma dopo l'impresa etiopica

AXUM O NON AXUM?



Tempo fa si ebbe a scrivere su queste pagine che una eventuale vittoria del centro-destra avrebbe dovuto essere caratterizzata da alcune decisioni controcorrente rispetto a quelle del centrosinistra, sia a livello nazionale che locale. Gestì allo stesso tempo concreti e simbolici che avrebbero segnalato un cambiamento d'indirizzo. Facevamo l'esempio dell'abolizione nelle città di quei parchimetri non strettamente necessari, vessatori, installati oltre la bisogna, come se le strade fossero diventate tutte di proprietà comunale e bisognasse pagare per occuparle provvisoriamente. E facevamo l'esempio dell'obelisco o stele di Axum (gli esperti ancora non hanno deciso come si debba esattamente definire il monolite). Lo scorso numero di Area invitavamo, poi il ministro dei Beni Culturali, a "non avere paura di avere coraggio".

Dobbiamo dire con piacere che il sottosegretario Sgarbi ne ha da vendere, il che accomunato al suo dinamismo, alla sua competenza e al suo gusto per la polemica non guasta affatto: tutto sta nell'indirizzare costruttivamente queste indubbie qualità. Bene, Vittorio Sgarbi ha fatto esplodere l'8 luglio il problema, che altrimenti sarebbe passato in sordina, della famosa "restituzione" dichiarandosi «non contrario, ma contrarissimo» per motivi artistici ed estetici. Come ha reagito l'inclita ed il pubblico? Grazie a Dio in maniera affatto diffidente e tutt'altro che univoca nei confronti della "restituzione" (a parte, ovviamente, il variegato mondo dell'estrema sinistra comunista). Ad esempio il "popolo di Internet" (di cui oggi si fa gran conto) nei vari forum ha dimostrato una sospetta tendenza a tenersi il ponderoso oggetto. Idem molti storici, archeologi ed artisti: certo, perbacco, tutti condanneranno "l'infame guerra coloniale", tutti definiscono l'obelisco un vergognoso «bottino di guerra» «trafigato» e «sottratto» via via «dall'esercito italiano», «dall'Italia mussoliniana», addirittura «da Mussolini» (in prima persona?). Ma nella sostanza la tendenza sembra essere quella di lasciarlo lì dov'è, sostituendolo con un "regalo alternativo", con una «compensazione» all'Etiopia, magari un ospedale, magari il restauro

di qualcuno delle centinaia di obelisch spezzati in più pezzi e giacenti ancora ad Axum nel 2001 come nel 1935 (tanto, evidentemente, è stata considerata importante la città sacra dal rientrato Hailé Selassié, dal comunista Menghistu e dagli attuali governanti di Addis Abeba).

La soluzione potrebbe essere anche diplomatica: il monolite resta a Roma ma di proprietà dell'Etiopia (Andrea Carandini, Corriere della Sera, 10 luglio), oppure l'Etiopia lo regala all'Onu e resta lì dov'è parte integrante del Palazzo della Fao, ex ministero dell'Africa Italiana (Giorgio Torchia, Secolo d'Italia, 10 luglio): ecco perché venne eretto proprio in quel punto, e non tanto perché Mussolini voleva imitare Augusto, dato che lì vicino c'è anche il Circo Massimo, come pensa invece l'archeologo Carandini.

Si dice: lo abbiamo promesso nel trattato di pace del 1947 (Franco Venturini Corriere della Sera, 9 luglio): pur ammettendo che secondo questo ragionamento i musei del mondo si svuoterebbero, pacta sunt servanda. E infatti ci si chiede se solo questo Paese in tutto il mondo debba rispettare un trattato inapplicato per 55 anni e debba spendere tre miliardi e passa per rispedire ad Axum il monolite dopo averlo di nuovo cliviso in tre o quattro parti. G sarebbe anche da interrogarsi



*Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*

in collaborazione con

**L'Associazione ELL-Trèelle
per una società
dell'apprendimento continuo**

promuove un seminario internazionale su

**ESPERIENZE EUROPEE
DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA SCOLASTICO**

Primo ottobre 2001
Ore 10.30-13.00

Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Sale Comunicazione - Viale Trastevere, 76/A
Roma

PROGRAMMA

Apertura dei lavori

on.le Valentina Aprea,
Sottosegretario al M.I.U.R.

Introduzione

Attilio Oliva,
Presidente esecutivo dell'Associazione LLL

Coordinamento

Thomas Alexander,
Former Director for Education, Employment,
Labour and Social Affairs, OCSE

Relazioni

Seamus Hegarty,
Director of the National Foundation for
Educational Research (Regno Unito)

Claude Thélot,
Président du Haut Conseil de l'évaluation
de l'école (Francia)

Ulf Lundgren,
Professor in Education, Uppsala University,
former Director General of the National
Agency for Education (Svezia)

Chiusura dei lavori

Giacomo Elias,
Presidente del Gruppo di studio ministeriale
sulla valutazione

L'obiettivo del Seminario è fornire agli invitati un quadro delle più interessanti e collaudate esperienze europee in ordine alla valutazione degli apprendimenti e dei sistemi scolastici.

Più interessante del previsto l'atteso incontro, per gli approfonditi contributi forniti dagli oratori. Forse sarebbe necessario e opportuno definire quanto prima l'oggetto della valutazione e cioè, cos'è l'Istituzione scuola e a quale finalità deve rispondere.

sul perché di tanta insistenza e sollecitudine del governo Prodi e dell'allora presidente della repubblica Scalfaro nell'enfatizzare la questione (con risultati grotteschi: in un servizio dall'Etiopia un giornalista radiotelevisivo affermò che il nostro esercito venne sconfitto nella guerra del 1935-6...).

Il motivo è semplicissimo, ormai evidente: l'obelisco di Axum è un simbolo, uno dei simboli direttamente o indirettamente collegabili al fascismo e come tale deve essere cancellato, rimosso dalla memoria collettiva. Inutile nascondersi dietro un dito: è esattamente così, così come doveva essere demolita la copertura dell'Ara Pacis, e come si medita di smantellare Via dei Fori Imperiali. Non potendo radere al suolo quasi tutte le stazioni ferroviarie italiane, quasi tutti gli uffici postali delle principali città, quasi tutti i palazzi di giustizia dei capoluoghi, edifici che hanno un evidente "marchio di fabbrica" fascista, si ripiega su quel che si può fare. . .

Dopo mezzo secolo ancora si combatte questa assurda "guerra civile" dei simboli. Lo conferma un ampio intervento di Carlo Bertelli (Coviere della Sera, 10 luglio): il monolite è «il ricordo di una guerra di aggressione», tanto è vero che l'articolista propone, in caso l'obelisco di Axum fosse tolto da lì, di sostituirlo con una colonna romana che ricordi come in quel luogo, l'8 settembre 1943, si verificò «uno scontro, forse il primo, dei nostri granatieri di Sardegna con i tedeschi. Una stele nuova potrebbe compensare degnamente quel vuoto e assurgere a un significato più pertinente alla nostra storia; non quella delle avventure coloniali, ma ad un'altra che non vogliamo dimenticare».

Dunque, le cose sono chiarissime: c'è una storia che si vuole dimenticare (l'aggressione all'Etiopia, la guerra coloniale ecc.) ed un'altra storia che non si vuole dimenticare (la guerra a fianco degli angloamericani e contro i tedeschi, a cominciare dall'8 settembre), e quindi ci sono simboli pertinenti e simboli non pertinenti. Di conseguenza, quelli collegabili alla prima debbono essere cancellati, spostati, sostituiti o anche disdith; quelli collegabili alla seconda invece debbono essere ripresi, ricordati vivificati.

Ma perché, invece, non si ha il coraggio di vedere la noshra storia recente, pur con tutte le sue contraddizioni, come un qualcosa di unico, una storia in cui moltissimi si sacrificarono in totale buona fede, credendo sino in fondo in quel che facevano, nella giustizia delle proprie scelte, agendo per il bene della patria? Perché non pensare ad una colonna romana spezzata per quei granatieri che morirono l'8 settembre sparando contro i tedeschi che solo ventiquattrore prima erano degli alleati cui dare pacche sulle spalle e con i

quali magari mangiare il rancio insieme, e di punto in bianco erano diventati dei nemici da ammazzare; ma anche considerare che l'obelisco di Axum, uno dei duecento in rovina nella piana della città sacra, rappresenta non un semplice "bottino di guerra" ma anche il ricordo di tutti gli italiani che morirono per "un posto al sole", in una guerra che (non c'è uno storico che non sia d'accordo) fu tra le più sentite dagli italiani e che costituì il momento di maggior consenso del fascismo? Perché ci devono essere ancora i "morti buoni" da ricordare ed i "morti cattivi" da dimenticare o condannare, anche se si comportarono onorevolmente? E perché non si fa uno sforzo per storicizzare e contestualizzare la nostra ultima guerra coloniale e, di seguito, il senso della guerra di Spagna? E non si dica che quella guerra coloniale fu "infame": dipende dai punti di vista, anche degli stessi africani: ad esempio, si ricordi bene che il colonnello Guillet, il nostro Lawrence d'Arabia dimenticato, è stato ricevuto con tutti gli onori ufficiali, l'anno scorso, ad Asmara, capitale dell'Eritrea, salutato dai suoi vecchi ascari!

E perché, accidenti, solo questo Paese, fra i tanti ex coloniali, deve far fronte ai "patti" e restituire il suo "bottino di guerra"? Solo perché è un Paese uscito con le ossa rotte (nonché il carattere e la dignità) dall'ultima guerra? Si è mai vista la Gran Bretagna o la Francia restituire qualcosa? Svuotare piazze, musei frontoni di palazzi? E allora, come pare chiedi una parte del "popolo di Internet" e come ha fatto balenare il sottosegretario agli Esteri Baccini perché non pensare a chiedere la restituzione delle nostre innumerevoli opere d'arte, tutte "bottino di guerra" nel corso dei secoli custodite nei grandi musei del mondo? Non potremmo custodirle altrettanto bene nei nostri musei?

E perché poi l'Italia dovrebbe "rispettare patti" in fondo già assolti? Infatti come quasi tutti si dimenticano o pur sapendo tengono in non cale, il "regalo alternativo", la "compensazione" è già avvenuta quando Hailé Selassié accettò appunto la costruzione di case ed ospedali in cambio di quelle 160 tonnellate di pietra basaltica scura: che ce le tenessimo pure. . . I nuovi governi etiopici considerano come non presa quella decisione del loro antico imperatore? Sono o non sono anche questi patti o accordi?

Certo, il problema dell'obelisco o stele di Axum, non è solo un problema di politica estera, un problema di beni culturali, ma è anche un problema storico e simbolico che metterà alla prova il governo di centrodestra rispetto a quello di centrosinistra.

Gianfranco de Turreis

(Dal mensile Area n. 61 settembre 2001)

Scuola: documenti parlamentari e politici

Pubblichiamo alcune proposte di legge (le più interessanti) presentate da alcuni parlamentari della Cdl (AN - FI), unitamente ad alcuni documenti programmatici. Per mancanza di spazio non possiamo pubblicare le relazioni introduttive alle proposte di legge.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 101

d'iniziativa del senatore FRANCO ASCIUTTI

"Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla imparzialità dei libri di testo scolastici"

Comunicato alla Presidenza il 6 giugno 2001

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di svolgere una indagine circa la imparzialità dei libri di testo adottati nelle scuole italiane.

Art. 2.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato, ad uno o più dei suoi componenti, di redigere la relazione conclusiva. Se sulle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.
3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, la Commissione presenta al Parlamento la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1 e pubblica gli atti dell'inchiesta.
4. Il Presidente della Commissione, ogni sei mesi, presenta al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori e sul rispetto dell'attività e dei tempi inizialmente programmati.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma

1 si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dei singoli componenti della Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge, nel suo interno, due vice presidenti e due segretari, con voto limitato ad uno.

5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

7. Dei lavori della Commissione è redatto resoconto stenografico.

Art. 4.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione, a maggioranza dei due terzi dei componenti, prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

Art. 5.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 736

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Legge quadro sulla parità scolastica

Presentata il 12 giugno 2001

Art. 1

(Norme generali)

1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento come principio fondamentale della autonomia degli individui rispetto alle proprie scelte e alla propria vita.

2. La Repubblica riconosce, altresì, il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e di educazione promosse da enti pubblici e privati, da istituzioni e associazioni private che abbiano personalità giuridica, che corrispondano agli ordinamenti generali alle finalità nazionali della educazione e siano coerenti con la domanda formativa.

3. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico-educativo, lo Stato promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.

4. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e dell'educazione, impartita e gestita dai soggetti di cui al comma 2, si esplica secondo i principi di cui all'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2

(Diritti comuni - Norme di attuazione)

1. Possono chiedere la parità, e sono denominate scuole paritarie, le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati, anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto con atto pubblico da un notaio o da un altro ufficiale dal quale emergano fini ed ordinamento coerenti con gli obiettivi generali del servizio pubblico dell'istruzione e della educazione.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere il riconoscimento di parità, devono altresì impegnarsi a:

a) applicare gli orientamenti programmatici e le norme generali stabiliti dalle leggi vigenti, fatte salve la propria identità culturale e la propria autonomia didattica;

b) conformare il numero massimo degli alunni per classe a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le scuole statali;

c) garantire il possesso del titolo legale da parte degli alunni frequentanti le classi;

d) utilizzare personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle norme concernenti il reclutamento del personale delle scuole statali, assicurando a tale personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro;

e) adottare un apposito statuto che dichiari il proprio indirizzo educativo e le specifiche finalità, l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della scuola, l'attivazione di organismi collegiali analoghi a quelli previsti nella corrispondente scuola statale;

f) uniformandosi alla normativa generale relativa all'integrazione scolastica di alunni portatori di handicap;

g) garantire l'ideoneità dei locali all'uso scolastico ed educativo secondo le disposizioni vigenti;

h) disporre di attrezzature, sussidi didattici, materiali scientifici e strumenti di lavoro rispondenti al tipo di scuola.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono emanate le norme di attuazione del comma 2.

4. Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti scolastici ed educativi che, ai sensi della presente legge, rilasciano, nel corso della frequenza scolastica o a conclusione dei corsi, titoli di studio con valore legale.

5. Le scuole non statali che non chiedono di fare parte del sistema pubblico dell'istruzione conservano la configurazione giuridica vigente prevista dagli articoli 331 e 336 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

6. La parità scolastica determina la piena validità a tutti gli effetti degli esami sostenuti dagli alunni interni ai sensi delle disposizioni vigenti per le scuole statali.

7. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.

Art. 3

(Procedure per la parità)

1. La domanda di parità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica, o dal rappresentante designato dai soci per le associazioni non riconosciute.

2. La domanda di cui al comma 1 è diretta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e deve essere inoltrata tramite il competente dirigente dell'ufficio scolastico regionale che, verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, la trasmette al Ministro allegando un parere sull'accoglimento, espresso anche in relazione al fabbisogno scolastico previsto dalla programmazione locale.

Art. 8

3. Il soggetto che chiede la parità deve documentare l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

4. La parità decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello nel quale la domanda è stata presentata purché l'intera documentazione sia trasmessa entro due mesi dalla fine dell'anno scolastico in corso.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dal ricevimento della domanda e del parere di cui al comma 2, emana il decreto di riconoscimento della parità, ovvero nega tale riconoscimento con decisione motivata.

Art. 4

(Esami di idoneità)

1. Coloro che, da esterni, aspirano ad iscriversi in una scuola paritaria devono sostenere un esame di idoneità ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per le scuole statali.

2. L'istituzione scolastico-educativa paritaria ha facoltà di accettare candidati esterni nella misura consentita dalla ricettività della scuola, vincolando il candidato alla frequenza per un periodo non superiore ai due successivi anni scolastici.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo, a tutela dei diritti di libera organizzazione interna dell'istituzione e di quelli delle famiglie e degli studenti. Nel decreto sono altresì precisati i casi in cui l'alunno può recedere dal rapporto stabilito ai sensi del comma 2.

4. L'idoneità conseguita presso le istituzioni scolastico-educative paritarie costituisce comunque titolo valido per i successivi esami.

Art. 5

(Frequenza scolastica)

1. La frequenza scolastica nelle istituzioni scolastico-educative paritarie è obbligatoria ed è regolata dalle disposizioni vigenti per le scuole statali.

2. È in facoltà dell'istituzione scolastico-educativa paritaria allontanare con effetto immediato gli alunni che incorrono in ripetute assenze ingiustificate o abbiano tenuto un comportamento contrario alle finalità indicate dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

Art. 6

(Elenchi provinciali ed albo nazionale delle scuole)

1. Presso ogni ufficio scolastico regionale sono istituiti gli elenchi provinciali delle scuole paritarie.

2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale iscrive negli elenchi di cui al comma 1 l'istituzione scolastica subito dopo la data di emanazione del decreto di riconoscimento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito l'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie iscritte negli elenchi tenuti presso gli uffici scolastici regionali.

5. L'iscrizione dell'istituzione scolastico-educativa nell'albo nazionale di cui al comma 4 è effettuata subito dopo la data di emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di riconoscimento della parità.

6. L'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie, con eventuali modifiche, è pubblicato, all'inizio di ogni anno scolastico, nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 7

(Vigilanza e trasparenza amministrativa del servizio pubblico integrato)

1. Il gestore dell'istituzione scolastico-educativa, fatti salvi i poteri di esclusiva spettanza del dirigente scolastico e degli organi collegiali d'istituto, è titolare del governo della scuola ed è responsabile personalmente di tutte le decisioni che adotta.

2. Ciascuna istituzione scolastico-educativa istituisce una commissione di verifica e di valutazione, presieduta dal capo d'istituto e composta da quattro docenti di ruolo e da un genitore e, nelle scuole secondarie superiori, da uno studente.

3. La commissione di verifica e di valutazione di cui al comma 2 ha il compito di procedere alla valutazione del funzionamento della scuola e della attività educativa e didattica e, in particolare, deve garantire:

a) la tutela del diritto dell'alunno ad una prestazione educativa e didattica adeguata e commisurata alle proprie potenzialità;

b) la conformità dell'intervento formativo agli obiettivi fissati dallo Stato;

c) gli standard minimi di produttività della singola istituzione scolastico-educativa.
4. Gli studenti e i loro genitori, o chi ne fa le veci, hanno pieno diritto di accesso per acquisire la conoscenza dei processi decisionali delle scuole riferiti sia agli aspetti amministrativi che didattici con l'unico limite, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della salvaguardia della riservatezza di terzi; a tali soggetti è garantita, altre-

si, la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria a tutela dei loro diritti.

5. Per la vigilanza sul funzionamento, sugli scrutini e sugli esami delle scuole paritarie si applicano le disposizioni vigenti in materia per le corrispondenti scuole statali.

Art. 8

(Modifica della composizione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le rappresentanze all'interno del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono integrate, al fine di assicurare la effettiva presenza paritaria di tutte le componenti comunque interessate al sistema scolastico nazionale integrato, prevedendo anche la partecipazione delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 9

(Sistema di finanziamento)

1. È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli.

2. Le scuole paritarie ricevono annualmente un contributo statale, denominato "buono scuola", erogato in ragione del costo unitario per alunno iscritto alla scuola, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno precedente, aumentato del tasso programmato di inflazione.

3. L'ammontare del "buono scuola" è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo.

4. L'erogazione del "buono scuola" è subordinata alla effettiva frequenza degli alunni alla classe cui sono iscritti.

5. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie, di cui al comma 2, previa attestazione della frequenza degli alunni stessi, sono accreditate presso le singole scuole entro e non oltre il 30 dicembre di ogni anno.

6. L'iscrizione degli alunni presso le istituzioni scolastico-educative paritarie è soggetta all'applicazione delle tasse previste per le iscrizioni e al versamento di una quota integrativa, per quanto non coperto dall'intervento statale, e nella misura stabilita da ogni singola istituzione scolastica.

7. Per gli alunni meritevoli che abbiano riportato allo scrutinio finale per la votazione di otto decimi in tutte le materie, l'ammontare del "buono scuola" è aumentato fino alla completa copertura dell'intera retta scolastica. Analoga procedura è attenuata per gli alunni portatori di handicap.

8. Le donazioni e i lasciti destinati alle istituzioni scolastico-educative del sistema pubblico integrato, purché debitamente documentati, sono esenti da imposte e sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi degli articoli 10 e 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

9. Le scuole paritarie, entro il mese di novembre di ogni anno, devono pubblicare il bilancio preventivo dell'anno scolastico precedente, debitamente approvati dagli organi collegiali d'istituto competenti. Tali bilanci sono predisposti sulla base dello schema unificato previsto dal regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 10

(Detrazioni fiscali)

1. Al fine di garantire a tutte le famiglie degli alunni, in età scolare e prescolare, delle scuole statali e delle scuole paritarie la integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto di libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e per tutte le altre spese scolastiche, i relativi oneri, purché debitamente documentati e non coperti da altri interventi, costituiscono credito d'imposta da utilizzare secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è emanato il regolamento di attuazione della medesima, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 12

(Gradualità dell'intervento finanziario statale)

1. L'intervento statale di cui all'articolo 9, è attuato in modo graduale ed è determinato in misura pari a:

- a) 50 per cento del costo per alunno della scuola statale per il primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) 60 per cento per il secondo anno;
- c) 80 per cento per il terzo anno;
- d) 90 per cento per il quarto anno;
- e) 100 per cento per il quinto anno.

Art. 13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le istituzioni scolastico-educative paritarie e legalmente riconosciute, funzionanti alla data in entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di scuole paritarie qualora rispondano alle condizioni previste dalla medesima.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, tutte le scuole di cui al comma 1 sono sottoposte ad ispezione al fine di accertare che ognuna abbia regolarizzato le condizioni tecniche, igieniche e di sicurezza previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.



UFFICIO SCUOLA

1) Riforma dei cicli

Un approccio nuovo nell'affrontare le riforme partendo dalle esigenze dei "cittadini della scuola", consente di elaborare proposte migliorative dell'istituzione che si traducano nel Progetto Educativo di Istituto. Pertanto, si prevede l'allestimento di un ordinamento con relativi curricula, scandito su tre cicli, in sintonia con le fasi e i ritmi di sviluppo dell'età evolutiva; l'approntamento di un numero limitato di indirizzi di scuola secondaria superiore aventi le caratteristiche dell'equivalenza della transitività, dell'unitarietà e della differenziazione, con terminabilità flessibili (ovviamente attraverso la cancellazione della prescrizione di una conclusione uguale per tutti al diciottesimo anno di età); la revisione delle forme e delle potestà delle autonomie accordate alle unità scolastiche nell'ambito del riassetto dell'amministrazione, secondo le regole dell'efficienza e dell'efficacia; introduzione del criterio della flessibilità contro la condizione di rigidità in cui è stato dirottato il sistema di istruzione e formazione che oltre ad allontanarsi dalle esigenze della società e smarrire la sua funzione, aumenta i fenomeni dispersivi; il potenziamento del livello culturale contro la tendenza recentemente coltivata di alleggerimento attraverso l'abbassamento dell'intera struttura, la decurtazione di un anno del percorso di studio la licealizzazione dell'università, l'espansione della modularità l'infarcimento dei compiti insopportabili; la valorizzazione del contenuto dell'insegnamento - apprendimento fondata su un equilibrio misurato tra relazionalità e disciplinarietà. Queste scelte impongono una svolta alla politica di istruzione e formazione ed una radicale correzione delle pseudo-riforme varate dai governi della Sinistra. Si tratta di ripristinare il principio delle continuità con la nostra tradizione pedagogica e scolastica, di scongiurare una deriva tecnocratica presente nelle modifiche avviate con i provvedimenti degli ultimi cinque anni e di privilegiare l'idea "stellare" della educazione scolastica il cui punto di appoggio è fornito dal concetto e dalla prassi della libertà perché le radici, le credenze e le difficoltà della libertà sono quelle stesse della educazione. La scuola della libertà rifiuta la via funesta della omologazione voluta dai partiti del Centrosinistra e percorrere la strada dell'emancipazione che incrocia il merito, il progresso la fratellanza, la perizia, la saggezza.

2) Reclutamento, formazione e carriera dell'insegnante

Dopo la scomparsa del carattere missionario e vocazionale dell'attività di istruzione e di formazione, promossa dalle insegnanti e dagli insegnanti, si afferma oggi, in maniera sempre più convincente la dimensione professionale propria di chi opera nel campo dell'educazione scolastica. In questo processo emergono come elementi fondanti: il sapere specialistico che conferisce autorità alla professione; la necessità della certificazione delle competenze insieme all'affermazione di standard professionali nell'esercizio del proprio lavoro; l'autonomia professionale riferita sia all'interno dell'attività di insegnamento-apprendimento sia alla costituzione di propri organismi rappresentativi; l'adesione ad un codice deontologico perché si possano evitare deontologici abusi e seguire una rigorosa logica di servizio. E' evidente che si assume un'ottica nuova in cui vengono modificate le regole, i ruoli, le relazioni (le tre "R") ma soprattutto vengono elevate le credenze, le condizioni e i comportamenti (le tre "C") che esigono una nuova cultura professionale. La proposta che si avanza è articolata in quattro punti e si prefigge lo scopo di ricomporre un quadro unitario e coerente della professione docente. Essi sono: la creazione di uno strumento di autogoverno della docenza; la formulazione degli standard professionali che costituiscono la carta di identità della eccellenza, cioè "che cosa dovrebbe sapere e

saper fare l'insegnante"; un percorso professionale puntando sulla formazione iniziale (in cui è previsto per tutti i futuri insegnanti un periodo di tirocinio nelle scuole) e sull'accesso all'esercizio della professione che, oltre a prevedere la fase della abilitazione vincolata ad un numero prefissato e il concorso per titoli e colloquio svolti presso i singoli istituti, contempli l'istituzione di un albo degli insegnanti abilitati; la progressione retributiva e lo sviluppo professionale della carriera che corrisponda alla "Raccomandazione sullo stato dell'insegnante" fatta dalla Conferenza intergovernativa indetta dall'UNESCO nel lontano 1966 e riproposta in occasione della Giornata mondiale dell'insegnante del 5 ottobre 2000.

3) Formazione professionale e completamento dell'obbligo

Il punto di partenza per una autentica riforma del sistema educativo è il principio di dualità applicato all'attività umana: da una parte il momento conoscitivo che specifica l'attività scientifica e dall'altra parte il momento operativo che connota in modo specifico l'attività scientifica. Su questa base teorica si può fondare l'identità dei due percorsi formativi: il primo, quello scolastico, prevalentemente finalizzato alla conoscenza, il secondo quello professionale, prevalentemente finalizzato all'operatività. Le due "vie" hanno pari dignità e gli stessi criteri di continuità, di complementarità e di apertura fino ai gradi più elevati. Lo sviluppo del nostro sistema educativo richiede la costituzione di una vera "seconda via" alla istruzione e alla formazione, da un lato autonomia rispetto alla scuola e da un altro lato continua e graduale al pari di essa. Questa "seconda via" potrebbe essere composta dalla confluenza in una unica realtà dell'attualità istruzione statale e della formazione professionale regionale, entrambe fortemente riviste e riprogettate per differenziarle dai percorsi scolastici. E' la istituzione di un sistema alternativo (quello della istruzione e formazione professionale) con finalità, regole e governi propri ed interagenti con il sistema scolastico. Per una buona strategia di sviluppo del nostro sistema educativo e assolutamente necessario potenziare quantitativamente e qualitativamente la "seconda via" alla istruzione e alla formazione, collegata con il mondo del lavoro e delle professioni e non dipendente da esso. La necessaria integrazione tra i due "canali" del sistema educativo consente di evitare il pericolo della subordinazione, della sudditanza e della dipendenza di uno rispetto all'altro e nello stesso tempo l'autorità, l'isolamento e la indipendenza fra i due. L'approfondimento di questa impostazione si può rivestire negli atti della Conferenza Nazionale del CCD tenuta il 18/19 novembre 2000, a Roma.

4) Riforma dell'università

Sono molti coloro che reputano le recenti trasformazioni riguardanti l'organizzazione e la didattica delle università italiane un regresso e un peggioramento delle attività degli atenei. La maggioranza dei critici, appartenenti alcuni anche alla Sinistra politica e di Governo che ha prodotto i discutibili "aggiornamenti", non mancano di segnalare la confusione ordinamentale e l'indebolimento scientifico delle università che risultano essere inferiori ad un liceo "vecchia maniera" e, in molti corsi di studio; simili ad un centro di formazione professionale. Anche in questo campo occorrerà porre mano ad un reale innalzamento del livello della qualità puntando verso tre obiettivi: il rinvigorismento dell'istruzione e della formazione professionale secondaria superiore (IFTS) che potrebbe essere governata dalle regioni; l'ampliamento dell'autonomia degli atenei nella definizione dei curricula, consentano la predisposizione di piani di studio, programmi, contenuti e metodologie, in un arco temporale che superi il triennio, anche per corrispondere alle singole esigenze locali; l'apprestamento di prove di accesso stabile da ogni facoltà (filtro in entrata) con l'inevitabile abolizione del valore legale del titolo rilasciato.

On. Beniamino Brocca
Responsabile Nazionale

LEGA NORD PADANIA

Segreteria Politica Federale

L'attuale assetto istituzionale dello Stato italiano, così rigidamente centralizzato, deve essere radicalmente modificato in senso federale con un progetto di devoluzione delle competenze e dei poteri che sia in grado di garantire in poco tempo slancio e vigore ai nostri territori.

I tentativi di riforma intrapresi dai governi finora succedutisi hanno clamorosamente fallito, per incapacità o per malafede di chi li ha proposti. Talvolta, soprattutto nei mesi recenti, si è addirittura assistito ad un percorso inverso, che ha rafforzato l'assegnazione allo Stato di competenze in materie che in precedenza spettavano almeno in parte a Regioni ed Enti Locali. Né può essere certamente considerato sufficiente l'affidamento di compiti di semplice gestione amministrativa agli organi periferici, allocando nelle mani dello stato centrale tutti i poteri decisionali e finanziari.

Il processo di riforma deve investire anche le competenze riguardanti i settori dell'istruzione dell'università e della cultura. E' noto che la Lega Nord si batte da sempre affinché tali materie vengano trasferite alla potestà legislativa delle Regioni, in cooperazione con gli Enti Locali e gli organismi pubblici e privati che agiscono nei singoli territori, e in applicazione del principio di sussidiarietà. È peraltro assolutamente positivo che tale convinzione abbia, sia pur lentamente, fatto breccia nella coscienza collettiva del Paese: si è eroso il dogma del monopolio dello Stato su un sistema di istruzione e formazione centralmente controllato. Il fatto che la Lega sia stata la locomotiva di questo cambiamento è per i cittadini garanzia della nostra volontà di modificare radicalmente gli attuali assetti ordinamentali.

Scuola

Attualmente la Costituzione assegna allo Stato la competenza generale sull'istruzione. L'articolo 117 attribuisce infatti alle Regioni a statuto ordinario poteri legislativi in materia di "istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica", nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. La potestà legislativa regionale in questo campo non ha quindi carattere esclusivo, ma può solo concorrere con quella statale. La proposta di riforma della seconda parte della Costituzione, approvata in prima lettura della Camera è addirittura peggiorativa; si prevede infatti che "le norme generali sull'istruzione" siano di esclusione dell'istruzione e della formazione professionale". Non sfugge che assegnare dignità costituzionale all'autonomia delle singole scuole significa svuotare ogni ipotesi di devoluzione alle Regioni dei poteri legislativi e tenere ben saldo il principio del monopolio dello Stato centrale sull'istruzione.

Contro questo tentativo si batte la Lega Nord, così come abbiamo duramente contrastato i contenuti delle leggi sull'istruzione varate dalla maggioranza che ha governato in questi cinque anni: la riforma dell'esame di maturità il riordino dei cicli scolastici, la normativa sull'autonomia e sul sistema di parità; quasi tutte leggi-delega, la cui realizzazione concreta è per fortuna lungi dall'essere stata messa in atto.

L'impegno che prendiamo con i cittadini è quello di rivedere completamente la materia secondo i seguenti principi, ispirati all'abbattimento di un sistema di istruzione centralmente controllato e guidato:

- trasferimento alle Regioni dei poteri legislativi necessari per stabilire gli obiettivi generali del processo formativo, la definizione dei curricula di base gli aspetti giuridici ed organizzativi, la determinazione dei cicli scolastici e la relativa durata dell'obbligo di frequenza, la fissazione dei principi generali relativi allo stato giuridico del personale e la gestione delle procedure di abilitazione e di avanzamento di carriera, le funzioni di valutazione del sistema formativo;
- introduzione del buono scuola erogato alle famiglie, che renda davvero effettivo il diritto alla libera scelta tra scuola pubblica e privata ed un regime di concorrenzialità tra le stesse istituzioni scolastiche;
- attivazione reale dell'autonomia didattica, giuridica, organizzativa e finanziaria delle singole istituzioni scolastiche;
- abolizione del valore legale del titolo di studio;
- valorizzazione del ruolo della famiglia coinvolta anche in processi di valutazione della qualità dell'offerta formativa;
- incentivazione alla compressione della cultura e storia del territorio in stretta collaborazione con le istituzioni locali.

Università

Il sistema universitario versa in condizioni non molto dissimili da quelle scolastiche: i nostri atenei non sono sempre in grado di competere con gli omologhi europei.

Possiamo individuare i principali difetti nell'eccessiva rigidità degli ordinamenti didattici nazionali, nella sfasatura tra durata legale dei corsi ed effettivo raggiungimento della laurea, nella lunghezza dei corsi e nella mancanza di una progressione dei titoli intermedi, nell'assenza di filtri di accesso che provocano tassi di abbandono superiori alla media europea e nell'evidenza che il sistema di istruzione superiore coincide di fatto con il solo sistema universitario.

Le proposte della Lega Nord per ovviare a questi disfunzioni sono essenzialmente:

- incentivazioni del regime di autonomia dei singoli atenei;
- abrogazione degli ordinamenti didattici (le cosiddette tabelle) uniformi per tutto il territorio nazionale. I curricula possono essere diversificati in attuazione dell'autonomia degli atenei e nel rispetto delle esigenze occupazionali e sociali del territorio;
- priorità, nei meccanismi di reclutamento dei docenti, di effettivi meriti scientifici-didattici con valutazione periodiche sull'efficienza ed efficacia dell'attività di insegnamento e ricerca;
- incoraggiamento alla nascita di atenei privati;
- potenziamento delle borse di studio e dei prestiti d'onore per gli studenti sulla base di criteri di merito, oltre che reddituali;
- abrogazione del valore legale del titolo di studio;
- facoltà degli atenei di introdurre il numero programmato per l'accesso ai corsi universitari, così da garantire condizioni ottimali di frequenza delle attività didattiche e di

laboratorio per gli studenti.

Un capitolo strategico riguarda la ricerca, sia quella scientifica per la quale occorrono tempi lunghi, strutture universitarie adeguate e sufficienti risorse economiche, sia quella applicata alle esigenze tecnologiche delle imprese, che va incentivata anche con appositi strumenti di defiscalizzazione.


Beni e attività culturali

La prima esigenza che un territorio ricco di testimonianze culturali come il nostro deve soddisfare è quello di conservare, tutelare e promuovere il patrimonio artistico, architettonico, archeologico, museale ed ambientale, oltre che valorizzare le attività culturali e di spettacolo.

Una stima dell'Unesco attribuisce all'Italia il 40% dell'intero patrimonio mondiale. Ciò nonostante, lo Stato e le sue emanazioni periferiche si sono spesso dimostrate incapaci di assolvere anche ai soli compiti di conservazione e tutela. Le ragioni sono a nostro giudizio individuabili nell'impostazione centralizzata e dirigista degli organismi a ciò preposti e nell'accavallamento di competenze che non consentono l'individuazione dei responsabili di ogni singolo progetto. Troppo timidi sono stati d'altronde i tentativi di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali nelle diverse missioni dell'azione pubblica, e troppo preponderante il ruolo delle burocrazie negli accordi di partenariato. Nella convinzione che tutte le risorse impiegate in attività culturali rappresentino un investimento economico e di immagine, le proposte della Lega Nord in questo settore riguardano principalmente:

- devoluzione di competenze significative alle Regioni nelle funzioni di tutela, valorizzazione e gestione dei beni e di promozioni delle attività culturali;
- valorizzazione delle autonomie locali nei processi di pianificazione degli interventi, oltre che nella gestione dei singoli beni ed attività;
- incoraggiamento al raccordo tra università ed organismi pubblici e privati che operano nel campo; valorizzazione delle culture e tradizioni locali;
- interventi di defiscalizzazione per i privati e le imprese che investono in attività culturali;
- incentivazione del turismo artistico e culturale.

On. Giovanna Bianchi Clerici
Respons. Sett. Cultura
e Istruzione



**FAI CONOSCERE
L'ASSOCIAZIONE
"KIRNER"
AL COLLEGA
PIÙ CARO:
TE NE SARÀ GRATO**

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - A.Ra.N.

(G.U. n. 36, del 13 febbraio 2001)

Contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli articoli 59-bis, 69 e 69-bis del decreto legislativo n. 29/1993, nonché dell'art. 412-ter del codice di procedura civile.

A seguito del parere favorevole espresso dall'organismo di coordinamento inter-settoriale sul testo di accordo relativo al contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli articoli 59-bis, 69 e 69-bis del decreto legislativo n. 29/1993 nonché dell'art. 412-ter del codice di procedura civile, nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 23 gennaio 2001, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) nella persona del presidente facente funzione, avv. Guido Fantoni ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL - CISAL - CONFESAL - CIDA - CONFEDIR - COSMED. Ai termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato del testo allegato.

Art. 1.

Principi e norme di organizzazione
Il presente accordo è attuativo dei principi di delega previsti dall'art. 11 comma 4, lettera g) della legge n. 59/1997 e di quanto previsto dagli articoli 412-ter e quater del codice di procedura civile, come modificati dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. In relazione a tali principi e disposizioni, il presente accordo introduce e disciplina procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato quale fattore di decongestione e alleggerimento del circuito giudiziario in grado, altresì, di garantire ai lavoratori pubblici e alle amministrazioni una risoluzione celere ed adeguata delle controversie di lavoro, funzionale non solo ad una giustizia realmente efficace ma anche ad una riduzione dei costi sociali ed economici delle controversie stesse. Le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali promuovono l'utilizzo dell'arbitrato ed agevolano il ricorso alle procedure previste dal presente accordo. Le pubbliche amministrazioni, in particolare, ritengono utile, per le ragioni sopra esposte e in considerazione della sperimentata dell'accordo, privilegiare tale strumento.

ELEZIONI E.N.A.M.

per la nomina dei rappresentanti degli insegnanti in seno al
COMITATO PROVINCIALE DI BARI
dell'ente nazionale assistenza magistrale
26 novembre 2001, ore 9,00 - 14,00

Lista F.I.S. a BARI contraddistinta dal Motto:

Una occasione da non perdere! con la "F.I.S.",
per trasformare l'ENAM in fondo pensione integrativa

Candidati:

Cognome e Nome	Ordine di appartenenza	Sede di servizio
IANNETTI Filomena	Elementare	2° Circolo Did. GRAVINA
BARTOLOMEO Giuseppina	Materna	2° Circolo Did. GRAVINA
GIDIOLI Maria	Elementare	1° Circolo Did. MODUGNO
ANTONACCI Immacolata	Elementare	1° Circolo Did. CAPURSO
MARTIELLI Maddalena	Elementare	1° Circolo Did. ADELFA
SFORZA Lucrezia	Materna	Circolo Didattico TORITTO

Modalità di espressione del voto
(art. 20 del Regolamento)

Il voto di lista si esprime apponendo un segno di croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta.
L'elettore ha inoltre la facoltà di esprimere preferenza:
(omissis)
- per un massimo di due candidati della lista prescelta per l'elezione della componente insegnanti in seno al Comitato Provinciale.

PERCHÉ UN VOTO ALLA FIS PER L'ENAM?

Perché la Federazione Italiana Scuola vuole un ENAM capace di interpretare, in chiave moderna e solidaristica, i bisogni e le mutate esigenze della scuola e dei suoi operatori.

I nostri campi di impegno nell'immediato:

- immediata riorganizzazione delle sedi periferiche al fine di renderle strutturalmente efficienti e tempestive negli interventi;
- potenziamento delle sedi provinciali, quelle più vicine ai bisogni dei colleghi, con nuove tecnologie;
- necessità di creare una rete informativa efficiente e solidale che avvicini sempre di più l'Ente ed i suoi servizi ai Colleghi, a loro bisogni, alle loro aspettative;
- trasparenza nell'attività interna, mediante informativa puntuale, immediata e socializzata a tutti i terminali associativi: dovere dall'ENAM e diritto della categoria.

Il nostro obiettivo di fondo nel medio periodo:

Aumentare le competenze istituzionali dell'ENAM così che l'Ente possa gestire un fondo pensioni integrativa, al fine di consentire, senza modificare la quota mensile versata da ciascun collega o richiesta di qualsivoglia risorsa economica aggiuntiva di percepire tutti una pensione integrati.

Con l'obiettivo di:

- contenere gli effetti negativi conseguenti al peggioramento del sistema di calcolo delle pensioni;
- rimpinguare la magra pensione dovuta al raggiungimento dell'età pensionabile (65 anni);
- consentire a tutti di migliorare la qualità della vita nel momento di maggior bisogno: la terza età.

FIS - Federazione Italiana Scuola, Via Isonzo n. 65 - 700125 Bari

Allo scopo di assecondare e sviluppare l'attitudine dell'esperienza innovativa avviata dal presente accordo a consolidare l'intero edificio del diritto sindacale e del lavoro nel settore pubblico, le parti istituiscono presso l'ARAN un gruppo di lavoro permanente in funzione di cabina di regia e così convengono di denominarlo. La cabina di regia dovrà sostenere l'avvio degli istituti definiti nel presente accordo nonché monitorare tutte le fasi attuative del medesimo. Per la particolare rilevanza e novità della funzione arbitrale nell'ambito del contenzioso del lavoro, in considerazione anche dell'affidamento che le parti interessate ripongono in essa, la cabina di regia dovrà sollecitamente progettare percorsi formativi che garantiscano una adeguata preparazione degli arbitri. In via provvisoria, in attesa dell'attivazione e dello svolgimento dei predetti percorsi formativi, la cabina provvederà alla compilazione di una lista di arbitri per l'utilizzo immediato delle procedure di cui al presente accordo. In ogni caso le liste regionali di arbitri, di cui all'art. 5, hanno carattere di residualità, nel senso che le parti vi ricorreranno nei casi previsti nell'art. 5, comma 4, in caso di mancato accordo fra le stesse sulla scelta dell'arbitro. Lo statuto della cabina di regia costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Facoltà di ricorso all'arbitrato

1. Restando fermo il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, le parti possono concordare, in alternativa, di deferire la controversia ad un arbitro unico scelto di comune accordo, che deve appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 5, comma 4. Per l'impugnazione del lodo arbitrale si applica l'art. 412-ter del codice di procedura civile, e il comma 12 dell'art. 4 del presente accordo.

Art. 3.

Designazione dell'arbitro

1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata con raccomandata con a.r. contenente una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa. La disponibilità della controparte ad accettarla deve essere comunicata entro dieci giorni, con raccomandata con a.r. Entro i successivi dieci giorni l'arbitro sarà designato dalle parti.
2. Entro lo stesso termine, in caso di mancato accordo l'arbitro sarà designato mediante estrazione a sorte, alla presenza delle parti, nell'ambito della lista dei designabili nell'ambito della regione di cui all'art. 5, comma 2, a cura dell'ufficio di segreteria della camera arbitrale stabile, qualora una delle parti non si avvalga della facoltà di revocare il consenso ad attivare la procedura.
3. Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro sorteggiato, qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l'altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale. Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.
4. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
5. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale di cui all'art. 5, comma 1, oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l'amministrazione a cui appartiene il dipendente.

Art. 4.

Procedure di conciliazione e arbitrato

1. Quando le parti decidano di ricorrere alle procedure di conciliazione e arbitrato disciplinate dal presente contratto, l'arbitro è obbligatoriamente tenuto ad espletare un tentativo di conciliazione che sostituisce e produce i medesimi effetti di quello previsto dall'art. 69-bis del decreto legislativo n. 29/1993, salvo che questo non sia già stato espletato ai sensi del citato articolo.
2. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sia stato espletato anteriormente al ricorso all'arbitrato ai sensi dell'art. 69-bis del decreto legislativo n. 29/1993, non si applicano i commi da 3 a 7 del presente articolo e la prima udienza deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro. La parte istante deve depositare presso la sede dell'arbitro la documentazione contenente la completa esposizione dei

fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, la parte resistente deve depositare la memoria difensiva con la quale prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall'istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto. Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito delle predette documentazioni rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione.

3. Il tentativo e preceduto dal deposito presso la sede dell'arbitro della documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa nonché della memoria difensiva con la quale l'amministrazione prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall'istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto. Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito della documentazione di cui sopra rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione. La comparizione personale delle parti davanti all'arbitro avrà luogo non oltre il trentesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro dieci giorni dalla data di comparizione.

4. L'arbitro è tenuto a svolgere attività di impulso della procedura conciliativa e a porre in essere ogni possibile tentativo per una soluzione concordata e negoziata della controversia.

5. Se la conciliazione riesce, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3, codice di procedura civile. L'atto deve essere tempestivamente trasmesso alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro. Tutti gli elementi utili alla definizione del contenuto dell'atto conciliativo rientrano negli obblighi di funzionamento di cui all'art. 4, comma 14.

6. Se la conciliazione non riesce l'arbitro, in funzione di conciliatore formula una proposta, comprensiva di ogni costo, con gli effetti di cui al comma 8 dell'art. 69-bis del decreto legislativo n. 29/1993.

7. Se la proposta non viene accettata, l'arbitro fissa la prima udienza per la trattazione contenziosa. La procedura conciliativa non comporta costi aggiuntivi oltre quanto stabilito nell'atto transattivo.

8. L'arbitro può dichiarare inammissibile la proposizione di fatti e ragioni ulteriori rispetto alle risultanze del processo verbale della mancata conciliazione, qualora ritenga che la tardività dell'atto non sia giustificata da circostanze sopravvenute oggettivamente documentabili.

9. Qualora l'arbitro ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione della clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento. Ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro dieci giorni l'intenzione di rimettere la questione all'arbitro e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. L'estinzione del procedimento è immediatamente comunicata alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro.

10. Nel corso della procedura di conciliazione e arbitrato le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. L'arbitro può sentire testi e disporre l'esibizione di documenti.

11. Il lodo deve essere sottoscritto dall'arbitro entro sessanta giorni dalla data della prima udienza di trattazione, salvo proroga non superiore a trenta giorni consentita dalle parti, e deve essere comunicato alle parti, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Esaurito il procedimento, i relativi atti devono essere tempestivamente trasmessi alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro.

12. Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all'osservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo.

13. La parte soccombente è tenuta alla corresponsione delle indennità spettanti all'arbitro. La cabina di regia di cui all'art. 1 determina la misura delle indennità spettanti agli arbitri, anche per il caso di estinzione del procedimento ai sensi del comma 9.

14. Tutte le attività di segreteria sono di competenza della camera arbitrale stabile o dell'amministrazione presso la quale si svolge il procedimento.

15. Nulla è dovuto all'arbitro in caso di inosservanza a lui imputabile dei termini fissati dal comma 11 nonché in caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione alla camera arbitrale stabile stabiliti nel presente accordo.

Art. 5.

Camere arbitrali stabili

1. Presso ogni direzione regionale del lavoro è costituita una camera arbitrale stabile, per il cui funzionamento è responsabile il direttore della direzione stessa o ad un suo delegato.
 2. Presso ogni camera arbitrale stabile è depositata la lista dei designabili in ciascuna regione come arbitri unici in caso di mancato accordo diretto tra le parti, articolata, ove possibile, per comparti o aree.
 3. Gli arbitri da includere nella lista sono scelti dalla cabina di regia di cui all'art. 1 in base a criteri che ne garantiscano l'assoluta imparzialità ed indipendenza.
 4. Nella lista possono essere inclusi:
 - a) docenti universitari e ricercatori confermati di diritto del lavoro e relazioni industriali;
 - b) liberi professionisti con un'esperienza di contenzioso del lavoro non inferiore a cinque anni
 - c) esperti di metodi di composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro che abbiano superato le prove conclusive dei corsi di formazione programmati dalla cabina di regia di cui all'art. 1;
 - d) ex magistrati con esperienza almeno quinquennale come giudici del lavoro.
- Le liste possono essere aggiornate in qualsiasi momento con le procedure di cui all'art. 4 dello statuto della cabina di regia.
5. Ogni camera arbitrale dispone di un ufficio di segreteria incaricato di provvedere alla tenuta delle liste, ricevere le richieste di devoluzione ad arbitri delle controversie, effettuare il sorteggio dell'arbitro, assicurare la trasmissione degli atti e dei lodi concernenti arbitrati che si costituiscono presso camere stabili e conservare anche tutti gli atti concernenti arbitrati che si costituiscono in sedi diverse.

Art. 6.

Sanzioni disciplinari.

1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate mediante richiesta di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'art. 2 e seguenti. Durante la vigenza del presente accordo e con le medesime regole ivi previste, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate davanti ai soggetti di cui all'art. 59, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 29/1993. Nel caso in cui il lavoratore si rivolga ai predetti soggetti non può, successivamente, ricorrere all'arbitro unico del presente accordo.
2. In via sperimentale e fino alla scadenza del presente accordo la richiesta di ricorso all'arbitro unico è vincolante per la pubblica amministrazione, salvo che l'impugnazione abbia per oggetto una sanzione risolutiva del rapporto, e soltanto il ricorrente, in caso di mancato accordo sulla designazione dell'arbitro, ha facoltà di rinunciare all'espletamento della procedura.
3. Le sanzioni disciplinari restano sospese fino alla definizione della controversia, salvo il caso di rinuncia di cui al comma precedente.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In considerazione del carattere sperimentale del presente accordo, i contratti collettivi di comparto e di area potranno individuare particolari tipologie di controversie non deferibili ad arbitri.

Art. 8.

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha durata biennale ed entra in vigore a far data dal 31 gennaio 2001. Fino a tale data la cabina di regia di cui all'art. 1 del presente contratto procederà agli adempimenti propedeutici all'applicazione della normativa

ALLEGATO I STATUTO DELLA CABINA DI REGIA PER L'ORIENTAMENTO DELL'ESPERIENZA ARBITRALE E LA FORMAZIONE DEL RELATIVO CETO PROFESSIONALE.

1. Compiti.
In considerazione del carattere sperimentale del presente contratto e della conseguente necessità di acquisire una collaborazione quanto più possibile ampia nella fase di avvio delle nuove regole la cabina di regia è composta dall'ARAN e dalle confederazioni rappresentative. Gli stessi soggetti si riservano di ridefinire natura e funzione della predetta cabina sulla base delle indicazioni dell'esperienza nel frattempo maturata. Sono compiti prioritari della cabina di regia:
organizzare una rete di canali di comunicazione

Uffici scolastici regionali

1	ABRUZZO <i>Pasquale Giancola</i>	Via Crispomonti, 3 67100 L'AQUILA Centralino 0862/414030 Fax 0862/61664 Segreteria 0862/61663 - 22291
2	BASILICATA <i>Pasquale Palmiero</i>	Via Mazzini, 80 85100 POTENZA Centralino 0971/410039 Fax 0971/410381 Segreteria 0971/410039 - 413448
3	CALABRIA <i>Franco Inglese</i>	Via dei Normanni, 77 88100 CATANZARO Centralino 0961/744762 - 723614 Fax 0961/744479 Segreteria 0961/720477
4	CAMPANIA <i>Anna Maria Dominici</i>	Via San Giovanni in Corte, 7 80133 NAPOLI Centralino 081/2449511 Fax 081/284428 Segreteria 081/2449512 - 2449537
5	EMILIA ROMAGNA <i>Emanuele Barbieri</i>	Piazza XX Settembre, 1 40121 BOLOGNA Centralino 051/246957 Fax 051/247876 Segreteria 051/246941
6	FRIULI VENEZIA GIULIA <i>Bruno Forte</i>	Piazza Sant'Antonio Nuovo, 6 34100 TRIESTE Centralino 040/631913 Fax 040/370025 Segreteria 040/631259 - 3788411
7	LAZIO	Via Ostiense, 131L 00154 ROMA Centralino 06/5757207 - 5757378 Fax 06-5757455 Segreteria 06-5756981
8	LIGURIA <i>Gaetano Cuzzo</i>	Via Assarotti, 40 16122 GENOVA Centralino 010/83311 Fax 010/8331221 Segreteria 010/816444 - 8331218
9	LOMBARDIA <i>Mario Giacomo Dutto</i>	Piazza Armando, Diaz, 6 20123 MILANO Centralino 02/723091 Fax 02/874211 Segreteria 02/7230922 - 876490
10	MARCHE <i>Fabio Iodice</i>	Via XXV Aprile, 30 60100 ANCONA Centralino 071/227551 Fax 071/22755329 - 22755331 Segreteria 071/22755321
11	MOLISE <i>Anna Esulina Ciaramitico</i>	Via Toscana, 51/55 86100 CAMPOBASSO Centralino: 0874/482075 - 481668 Fax 0874-481419 Segreteria 0874-497537 - 481864 - 482010
12	PIEMONTE <i>Maria Bertiglia</i>	Corso Matteotti, 32/A 10121 TORINO Centralino 011/5607411 Fax 011/542874 Segreteria 011/5607415 - 4472970
13	PUGLIA <i>Giuseppe Fiori</i>	Via Casteromediano, 123 70126 BARI Centralino 080/5506111 Fax 080/5542810 Segreteria 080/5542678
14	SARDEGNA <i>Armando Pietrella</i>	Viale Regina Margherita, 6 09125 CAGLIARI Centralino 070/669300 - 664355 Fax 070/664356 Segreteria 070/4092978 - 4092950
15	SICILIA <i>Michele Calascibetta</i>	Via G. Fattori, 60 90146 PALERMO Centralino 091/6909111 Fax 091/518136 Segreteria 091/6702859 - 6702861
16	TOSCANA <i>Michele Paradisi</i>	Via P. Toselli, 2 50144 FIRENZE Centralino 055/332003 Fax 055/333879 Segreteria 055/333180
17	UMBRIA <i>Carmela Lo Giudice</i>	Via Settevalli, 264 06129 PERUGIA Centralino 075/5002869 Fax 075/5003942 Segreteria 075/5004289
18	VENETO <i>Francesco De Sanctis</i>	Via Calle dei Miracoli 6071 30100 VENEZIA Centralino 041/5206944 Fax 041/5206279 Segreteria 041/5200252

zione dei risparmi conseguibili attraverso la diffusione delle procedure di conciliazione e arbitrato previsti dal presente accordo, nonché dei risultati di deflazione del contenzioso giudiziario che questo accordo si prefigge, siano destinate adeguate risorse per il miglior funzionamento delle procedure stesse.

Dichiarazione a verbale

La Confedil, in coerenza alle proposte formulate nel corso delle trattative, esprime riserve in ordine alla differente professionalità richiesta agli arbitri di cui al punto a) e d), rispetto a quelli di cui al punto c), del quarto comma dell'art. 5, nonché alla indeterminatazza del termine «liberi professionisti» di cui al punto c) del medesimo quarto comma, ai fini dell'inserimento nelle liste regionali.

Ulteriore riserva si formula in merito alla lacunosità della normativa concernente l'attività e il funzionamento della c.d. «cabina di regia» un indefinibile «contesto cooperativo».

Ipotesi di Accordo relativa alla disciplina sperimentale di Conciliazione e Arbitrato per il personale del comparto Scuola.

L'accordo definitivo tra le parti è stato sottoscritto il 27-9-2001 e non vi sono state apportate modifiche sostanziali.

Art. 1

Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi oltre che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato dal 23 gennaio 2001, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

2. Presso le articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione, viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.

3. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente e previo l'ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materie della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma.

4. La richiesta deve indicare:
- le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardanti la procedura di conciliazione;

- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prendere visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parte per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 6 e 7.

6. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguarda le materie della mobilità e delle assunzioni, l'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci anni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposi-

to delle osservazione da parte dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una parte o di una associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita a conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di esecutività il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.

8. In caso di mancato accordo tra le parti l'ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

9. Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione e, che sarà depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.

10. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione in materia di responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

Arbitrato

1. Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 5 e 4 del C.C.N.Q. sottoscritto il 23 gennaio 2001.

Art. 3

Modalità di designazione dell'arbitro

1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all'altra parte secondo le modalità previste dall'art. 3 del C.C.N.Q. del 23/1/2001 entro il termine di 10 giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall'art.

Art. 4

Norme transitoria

Essendo già in corso all'atto della sottoscrizione del presente contratto le procedure per la mobilità del personale della scuola relativa all'anno scolastico 2001-2002 alle controversie individuali di lavoro relative a tali procedure, al fine di evitare diversità di trattazione in relazione alla data di stipula del presente contratto, continuerà ad essere applicata. La disposizione transitoria di cui all'articolo 45, comma 25, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli interessati potranno, quindi proporre ricorso al Ministro dell'Istruzione che deciderà su conforme parere degli appositi consigli per il contenzioso del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, come previsto dall'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 5

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.
2. La disciplina prevista dal presente accordo resta in vigore fino al 31/12/2003.

Provincia di Roma

Mount Graham è minacciato dalla costruzione di un osservatorio astronomico

Appello di Silvano Moffa a Berlusconi per difendere la Montagna degli Apache

«Scriverei al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, al vicepremier Gianfranco Fini, al Vaticano, al presidente dell'Unione Province d'Italia, Lorenzo Ria e a tutti i comuni e le province d'Italia, per sensibilizzarli al problema di Mount Graham, la montagna sacra degli Apache minacciata dalla costruzione di uno dei più grandi osservatori astronomici del pianeta, promosso dall'Università dell'Arizona, in palese violazione dei diritti umani. A parlare è il presidente della Provincia di Roma, Silvano Moffa, a proposito della montagna sacra degli Apache che si trova vicino Tucson, in Arizona, dove a breve stanno per iniziare i lavori per una linea elettrica di circa 50 chilometri. Al progetto del mega-osservatorio astronomico partecipano oltre all'Università dell'Arizona, anche l'Osservatorio di Arcetri (Firenze) e la Specola Vaticana. La Nazione Apache da oltre dieci anni è in lotta per impedire che la montagna sacra venga dissacrata e distrutta e affinché agli apache venga nuovamente concesso di poterla utilizzare come riferimento per i riti della collettività.

«Il mio popolo piange, ma l'università dell'Arizona non se ne cura - ha aggiunto Olo Cassadore, portavoce ufficiale del Consiglio Tribale Apache San Carlos - «Mio padre, mio fratello e mia nonna sono stati capi spirituali e io stessa quasi ogni giorno parlo con la mia montagna, dove presto ripartiranno dei nuovi lavori per installare una linea elettrica: il dolore che noi proviamo può essere paragonabile a quello di un cristiano nel easo venissero distrutte Lourdes o Fatima. Vi prego aiutateci».

«La Provincia di Roma - ha proseguito il presidente Silvano Moffa - raccoglie il grido di dolore degli Apache, la loro cultura non può scomparire. Il concetto di sacralità nel mondo cristiano contiene in sé un significato che non può concepire un simile genocidio. Proprio oggi l'Ente Provincia sta vivendo un periodo di grandi trasformazioni a livello di federalismo che affermerà ancor di più le realtà territoriali. In questo spirito, come ente di regia e di coordinamento, lanceremo un appello a tutti i comuni e alle province italiani, perché si uniscano a questa battaglia di civiltà in difesa dei luoghi sacri, che devono essere rispettati indipendentemente dal pensiero e dal credo religioso».

Già nella precedente legislatura è stata presentata una mozione parlamentare alla Camera dei deputati in difesa di Mount Graham, firmata da tutte le forze politiche.

estesa a tutte le camere arbitrali stabili istituite a livello regionale per il monitoraggio del flusso delle conciliazioni e delle decisioni arbitrali; effettuare la selezione degli arbitri ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;

predisporre uno studio di fattibilità concernente l'istituzione, al termine del biennio sperimentale, di camere arbitrali stabili a livello provinciale;

definire la misura dell'indennità spettante agli arbitri, in relazione al valore alla rilevanza e complessità della controversia nonché alla durata dell'opera prestata;

progettare e programmare corsi-pilota interdisciplinari di formazione per l'esercizio dell'attività di arbitro, definendo i requisiti di accesso. Il finanziamento dei predetti corsi sarà a carico dei fondi per la formazione gestiti dal dipartimento della funzione pubblica direttamente o per il tramite della Sspa o del Foromez;

elaborare uno studio di fattibilità in ordine alla costituzione di un Centro permanente per la formazione della professione arbitrale;

predisporre entro il 30 ottobre 2002 una relazione di sintesi sugli esiti della sperimentazione formulando proposte per la revisione della normativa.

2. Composizione.
Fanno parte della cabina di regia una rappresentanza dell'Aran e un rappresentante di ciascuna delle confederazioni sindacali rappresentative. L'incarico di coordinatore è affidato

all'Aran.

3. Funzionamento.
L'interazione tra i membri della cabina di regia si svolge in un contesto cooperativo che valorizza la qualità del contributo di sostegno all'avvio dell'esperienza a cui sono tenute le parti firmatarie. Le modalità di funzionamento della cabina di regia saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 4.

Selezione degli arbitri

Per ciascuna regione, il numero degli arbitri da includere nella rispettiva lista sarà determinato tenendo conto del livello occupazionale complessivo delle amministrazioni insediate nel territorio e dell'andamento della vertenzialità locale risultante dalle più recenti indagini statistiche disponibili.

Gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), d) del comma 3 dell'art. 5 del presente accordo interessati all'inserimento nelle liste arbitrali potranno presentare richiesta alla cabina di regia. In ogni caso l'inserimento nelle suddette liste è subordinato ad una dichiarazione scritta dell'interessato sulla propria imparzialità ed indipendenza.

Dichiarazione congiunta
Le parti si impegnano a rappresentare e sostenere con forza, presso il Governo, l'esigenza che nella finanziaria 2000, anche in considera-

CIRCOLARI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI
NEL TERRITORIO

DIREZIONE GENERALE DEL
PERSONALE DELLA SCUOLA E
DELL'AMMINISTRAZIONE -
UFFICIO VI

C.M. 140 Prot. 2567

Roma, 18 settembre 2001

Oggetto: O.M. n.1 del 2 gennaio 2001 - Corsi per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione.

Si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici provinciali che non abbiano ancora attivato i corsi di cui all'oggetto sulla necessità di avviare con urgenza la sessione riservata e di concluderla al più tardi nel mese di dicembre p.v..

Quanto sopra, considerato che il personale che consegue l'abilitazione o l'idoneità con la procedura in questione ha titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, il cui aggiornamento, a norma dell'art. 2, comma 1 del d.l. n. 255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, deve avvenire entro il 31 maggio 2002.

In ogni caso si pregano gli Uffici di voler comunicare, utilizzando le apposite funzioni del sistema informativo, i dati significativi riguardanti la procedura (domande pervenute per settore scolastico e per il settore di scuola secondaria, per classe di concorso), precisando lo stato di avanzamento delle attività ovvero il prevedibile inizio delle medesime.

Modalità di istituzione e svolgimento dei corsi

Le modalità di istituzione e svolgimento dei corsi sono quelle già indicate nelle OO.MM. 153/1999 e 33/2000, nonché nella C.M. 111 del 10 aprile 2000.

In ordine ai costi dei corsi svoltisi ai sensi delle citate OO.MM., si precisa che è stata riscontrata una abnorme spesa per retribuire il personale A.T.A. per le attività svolte nell'assistenza allo svolgimento dei corsi. Si raccomanda, pertanto, di limitare al massimo il ricorso a detto personale nei corsi da istituire. Per ogni corso dovrà essere impiegata 1 sola unità di personale per le esclusive esigenze di funzionamento dei corsi, ovvero 2 unità, dividendo il servizio in turni e limitando l'orario di utilizzazione a quello di effettivo svolgimento dei corsi.

Situazioni particolari

Ci si riferisce ai candidati ammessi a partecipare ai sensi dell'O.M. 153/1999 o dell'O.M.33/2000 a corsi concernenti classi di concorso dell'istruzione secondaria di II grado di particolare specializzazione, che non abbiano trovato in ambito regionale la possibilità di essere avviati ai corsi per mancanza dei docenti titolari della classe di concorso che potessero assumere la docenza del corso, la cui situazione, pur comunicata a questo Ministero (art. 3, comma 6, OM.153/99, art. 4, comma 1 O.M. 33), non è stata regolata essendo mancati, in relazione allo stato di avanzamento dei

corsi, i tempi tecnici necessari per provvedere all'assegnazione. Rientrano nella medesima categoria i candidati che, pur assegnati, non abbiano potuto essere avviati alla frequenza per l'avvenuta conclusione dei corsi nella provincia assegnataria. Non essendo imputabile agli interessati la mancata frequenza, gli stessi dovranno essere avviati prioritariamente ai corsi di cui alla presente O.M., sulla base della Istanza presentata ai sensi delle precedenti OO.MM., mantenendo comunque la posizione con riserva nella III fascia delle graduatorie permanenti.

Ove nella regione in cui gli interessati hanno prodotto l'istanza di partecipazione permanga tuttora l'impossibilità di istituire il corso per mancanza dei docenti titolari della classe di concorso che possano assumere la docenza del corso stesso, è necessario che, previa opportuna intesa tra gli Uffici scolastici provinciali interessati, venga individuata adeguata sistemazione presso provincia di regione limitrofa, in cui risulti in servizio personale titolare della medesima classe di concorso. La comunicazione agli interessati del cambiamento della sede sarà effettuata dall'Ufficio scolastico provinciale individuato quale sede idonea all'istituzione del corso che provvederà ad informare di ciò anche questo Ministero. In proposito si fa presente che sarà inviato a cura del sistema informativo un apposito prospetto aggiornato contenente l'indicazione, per ciascuna provincia, delle unità di personale titolare in ciascuna classe di concorso.

Si precisa comunque che la sistemazione dei candidati fuori regione, per cui peraltro sono previste particolari agevolazioni ai sensi dell'O.M. 33/2000 e della C.M. 111/2000, potrà essere disposta solo in caso di assoluta mancanza nella regione di titolari che possano assumere la docenza dei corsi.

Personale che ha frequentato senza titolo le precedenti sessioni riservate e superato gli esami finali pur privo dei requisiti di ammissione.

Il personale in questione, ove si trovi attualmente nelle condizioni di ammissibilità, può ottenere, ai sensi dell'art.3 dell'O.M. 1/2001 lo scioglimento della riserva ovvero, qualora escluso con provvedimento definitivo, la revoca del provvedimento di esclusione dal corso adottato con decreto ministeriale, con effetti dalla conclusione del corso istituito ai sensi dell'O.M. 1/2001 cui avrebbe avuto titolo a partecipare.

Contenzioso gerarchico

Si rammenta che secondo le indicazioni contenute nella nota prot. n. 6155 del 17 luglio 2001 del Dipartimento per i servizi sul territorio - Direzione generale per l'organizzazione dei servizi sul territorio, le decisioni su ricorsi gerarchici avviati dopo il 1° marzo 2001 in materia di sessioni riservate di abilitazione o di idoneità spettano ai Direttori regionali competenti per territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
Zucaro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL
TERRITORIO

DIREZIONE GENERALE DEL
PERSONALE DELLA SCUOLA E
DELL'AMMINISTRAZIONE
UFFICIO VI

C.M. 137 Prot. 2221

Roma, 20 agosto 2001

Oggetto: Titoli di specializzazione per il sostegno, abilitazione ed idoneità conseguiti oltre il termine - Costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto con effetto dall'a.s. 2001/2002 - Ulteriori istruzioni.

Con riferimento alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di cui al D.M. 4 giugno 2001, n. 103, si forniscono ulteriori istruzioni - che, relativamente al diploma di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, riguardano anche l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie permanenti - e precisazioni in ordine ai seguenti punti.

1) DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO.

a) Graduatorie dei concorsi per esami e titoli e graduatorie permanenti.

Per le operazioni relative all'anno scolastico 2001/2002, ai fini dell'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base allo scorrimento delle graduatorie di concorsi per esami e titoli ed ai fini dell'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti, sono validi - previa comunicazione da parte degli aspiranti interessati all'Ufficio Scolastico che ha gestito la relativa procedura concorsuale - i diplomi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguiti oltre i termini previsti dalle rispettive procedure concorsuali e fino al 31 agosto 2001.

Gli aspiranti in questione sono collocati in coda agli elenchi di sostegno tratti dalle rispettive graduatorie, in posizione subordinata a tutti coloro che già vi figurano avendo conseguito il predetto diploma nei termini originariamente previsti; nell'ambito di tale coda gli aspiranti sono graduati tra loro in base al relativo punteggio e per quanto riguarda le graduatorie permanenti, tenendo conto della posizione di fascia occupata nelle graduatorie medesime.

b) Graduatorie di circolo e di istituto

Ai fini dell'inclusione negli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto sono validi i diplomi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguiti sia entro il 31 agosto 2001 che successivamente a tale data, secondo le seguenti condizioni.

Gli aspiranti che figurano nelle graduatorie permanenti col possesso del diploma di specializzazione per l'insegnamento di sostegno sono inclusi nella prima fascia degli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto ai sensi dell'art. 11, del D.M. n. 103 del 4 giugno 2001, secondo la medesima posizione e punteggio con cui figurano negli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie permanenti, anche per effetto delle disposizioni di cui al precedente punto a).

Gli aspiranti che risultano inclusi in

graduatoria permanente senza il possesso del titolo di specializzazione, e che comunicano alle scuole che gestiscono la loro domanda il conseguimento del titolo di sostegno dopo il 31 agosto 2001 sono collocati nella prima fascia degli elenchi di sostegno come ulteriore coda a tutti gli aspiranti di cui al capoverso precedente; essi sono graduati tra loro in base al punteggio e tenendo conto della posizione di fascia occupata nelle graduatorie permanenti. Per quanto riguarda gli aspiranti non inclusi in graduatoria permanente, coloro che comunicano il conseguimento del titolo entro il 31 agosto 2001 vengono inseriti a pieno titolo nella seconda o terza fascia di pertinenza degli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, mentre gli aspiranti che lo conseguono, o effettuano la relativa comunicazione, dopo la predetta data vengono graduati tra loro e inseriti in coda ai rispettivi elenchi relativamente alla seconda o terza fascia di pertinenza.

In deroga al principio di autocertificazione, gli aspiranti che siano in possesso di diplomi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguiti al termine dei relativi corsi attivati dalle Università ai sensi del Decreto Interministeriale 24 novembre 1198, n. 460, devono produrre copia del diploma di specializzazione contenente, anche con documentazione a parte allegata, i requisiti di validità di cui all'art. 1, del D.M. n. 287 del 30 novembre 1999.

Pertanto, le assunzioni sulle graduatorie indicate al presente punto b) e al precedente punto a) sui posti di sostegno, saranno disposte sotto condizione dell'accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo. L'inserimento negli elenchi del sostegno sulla base delle presenti disposizioni non comporta il rifacimento delle eventuali operazioni di nomina già effettuate.

2) CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI E IDONEITÀ SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DI SCADENZA DELLE DOMANDE DI INCLUSIONE IN GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, e 5 del D.M. n. 103 del 4 giugno, si precisa che, al fine di recepire nelle graduatorie di

circolo e di istituto di seconda fascia, gli effetti di alcune procedure abilitanti che si concluderanno dopo il termine di presentazione delle relative domande, gli aspiranti interessati possono far pervenire le notizie necessarie all'acquisizione della loro posizione, sia entro il 31 agosto 2001, sia successivamente alla predetta data, relativamente alle seguenti situazioni:

a) conseguimento di abilitazione o idoneità, ivi inclusa l'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ottenuta sia a seguito di procedure concorsuali ordinarie, sia a seguito di sessioni riservate di abilitazione, sia a seguito dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (S.S.I.S.);

b) conseguimento del riconoscimento professionale ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51. Gli aspiranti interessati dovranno far pervenire le comunicazioni telegrafiche relative al conseguimento dei titoli sopracitati alla scuola che gestisce la loro domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, fornendo altresì tutte le notizie che per ciascun titolo erano richieste nel relativo modulo di domanda.

Le predette comunicazioni, anche se fornite non contestualmente, assumono il carattere di autocertificazione cui è improntata la procedura relativa all'acquisizione dei dati per la costituzione delle graduatorie in questione.

Gli aspiranti che conseguono e comunicano il conseguimento dei predetti titoli entro il 31 agosto 2001, vengono inseriti a pieno titolo nella fascia di pertinenza delle graduatorie di circolo e di istituto, mentre gli aspiranti che li conseguono, o effettuano la relativa comunicazione, dopo il 31 agosto vengono graduati tra loro e inseriti in coda alla fascia di pertinenza.

3) ASPIRANTI INCLUSI CON RISERVA NELLE GRADUATORIE PERMANENTI

Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie permanenti sono parimenti inclusi con riserva nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e, finché permane tale riserva, le loro posizioni non sono utili al conseguimento di rapporti di lavoro. - Si prega di diramare urgentemente alle istituzioni scolastiche la presente circolare che viene comunque resa accessibile tramite la rete INTRANET.

IL DIRETTORE GENERALE
Zucaro

e-mail: sindacatofis@tiscalinnet.it

Scuola e Lavoro
Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXV - NUOVA SERIE — N. 6 - 7 Settembre - Ottobre 2001

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - A. Biancofiore - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - N. Vadalà - L. Mangano - G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Lito Tip 82 srl - Via del Fosso Galeria, 13 - Tel. 0661905982 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati é degli autori.

Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 8/10/2001 - Stampato il 12/10/2001